

## **Allegato "A" al n.2063 di Raccolta**

### **STATUTO**

#### *Associazione "GIORDANO BRUNO" ETS*

##### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, un'associazione avente la seguente denominazione: **"GIORDANO BRUNO ETS"**.

L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore RUNTS.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede nel Comune di PALERMO e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

##### **ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività, interventi e/a azioni di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di servizi educativi, di istruzione e formazione anche professionale, formazione universitaria e post universitaria, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa o di istruzione;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, educativo, culturale o religioso;
- Collaborare per la cooperazione allo sviluppo;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito e/o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- Riqualificazione e messa in valore di beni pubblici inutilizzati o di

beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'associazione si occuperà di:

1. Attivare e gestire, sia nelle forme di semiconvitto che di convitto, asili nido, scuole materne, elementari e medie e superiori;
2. Gestire attività sportive, anche mediante l'apertura di palestre, curare l'avviamento professionale, l'educazione sociale e morale in genere.
3. Curare l'avviamento professionale, l'educazione sociale e morale in genere;
4. Operare nel campo della prevenzione, nel disadattamento e disagio minorile e degli handicappati, dei soggetti fragili in genere e del loro eventuale trasporto.
5. Attivare e gestire tutto quanto previsto dalla Legge Regionale 22/86 e s.m.i.;
6. Provvedere all'istruzione professionale anche mediante l'istituzione e/o l'organizzazione e/o la gestione di corsi sia di orientamento che di addestramento e qualificazione e perfezionamento professionali finalizzati alla Comunità Europea;
7. Operare nel campo della prevenzione, del disadattamento e del disagio minorile e dei soggetti handicappati, svantaggiati e/o disagiati e dei soggetti fragili in genere e del loro eventuale trasporto;
8. Gestire in forma diretta e indiretta, soggiorni climatici, colonie estive ed invernali, assistenza domiciliare, casa famiglia, comunità alloggi e case di riposo per anziani e i servizi ad essi connessi, come trasporto, pulizia, lavanderia, etc.;
9. Occuparsi di soggetti inabili fisici e/o psichici e in genere di soggetti fragili e del loro eventuale trasporto;
10. Promuovere studi e ricerche nel campo delle problematiche relative al disadattamento e disagio minorile e per anziani;
11. Curare la formazione e l'adeguata preparazione del personale adibito all'istruzione, educazione e rieducazione;
12. Allestire e gestire biblioteche, ludoteche e produrre materiale didattico educativo, offrire vitto alloggio, ed ogni altro supporto necessario a minori, anziani cittadini stranieri, che si trovino in difficoltà di inserimento nel sociale, favorendone il recupero ed il loro inserimento nella società;
13. Aprire e/o gestire C.T.A., strutture sanitarie e similari rivolte alla riabilitazione sociale nelle forme previste dalla legge regionale nonché dalla legge nazionale o da disposizioni Comunitarie;
14. Costituire e/o gestire strutture educative o socio-educative, fornire assistenza tecnica e organizzativa a strutture aventi medesima finalità sia in Italia sia all'estero nonché la

gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

15. Realizzare attività formative e laboratoriali anche all'interno di case famiglie, strutture socio-sanitarie, penitenziari minorili, strutture carcerarie e centri di reinserimento sociale;
16. Organizzare eventi per l'infanzia e l'adolescenza, congressi, convegni, seminari, eventi a tema, meeting, workshop, laboratori, fiere, mostre, festival in genere nonché gestire mercati sociali, solidali e siti di degustazione dei prodotti tipici gastronomici dei territori in cui vengono organizzate le attività;
17. Creare e/o gestire centri aggregativi/ludici e culturali, centri polifunzionali indirizzati all'infanzia e a soggetti fragili in genere, di intrattenimento e ricreativi finalizzati al benessere psicofisico di tutti i soggetti destinatari delle attività senza distinzione alcuna di religione, sesso o genere;
18. Gestione di strutture e servizi di utilità sociale come ad esempio centri ascolto, centri aperti diurni, case famiglia, comunità alloggio, segretariati sociali, comunità educative di tipo familiare, servizi della prima infanzia anche per soggetti svantaggiati, case riposo e/o case alloggio e residenze per anziani in condizioni di bisogno anche sotto l'aspetto economico, della solitudine, etc.;
19. Organizzare attività di animazione del tempo libero in favore di soggetti fragili e/o diversamente abili sia minori che adulti anche in regime di convenzione con enti pubblici e/o associazioni, Organizzazioni no-profit, istituti o altri organismi pubblici o privati con finalità analoghe;
20. Elaborare, gestire ed organizzare progetti formativi in favore di soggetti svantaggiati e/o disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché l'elaborazione e gestione di attività di studio e ricerca in ambito sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuoverne il benessere psico - fisico;
21. Promuovere, finanziare, realizzare e/o coordinare progetti di studio e/o ricerca per conto proprio o di terzi nei settori d'intervento dell'Associazione;
22. Promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della tutela del minore e dei soggetti fragili in genere, come ragazze madri, donne oggetto di violenza, immigrati, etc. anche tramite la promozione di forme di dialogo e coordinamento tra diversi enti con finalità analoghe, mediante l'organizzazione di incontri, eventi, dibattiti, presentazioni, seminari, convegni, conferenze, riunioni informative, manifestazioni, laboratori,

- corsi e stage, workshop, mostre, attinenti gli scopi sociali;
23. Interagire nelle aree d'intervento associative con Enti educativi, Università e con altre istituzioni, pubbliche e private per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità che l'associazione si prefigge;
  24. Curare la pubblicazione di periodici specializzati e di rapporti editoriali speciali e la preparazione di materiale specialistico per la stampa periodica e quotidiana;
  25. Organizzare, sia in proprio che conto terzi, anche con pubblici finanziamenti, convenzioni e/o manifestazioni di interesse corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, perfezionamento e riqualificazione professionale per operatori sociali e dell'istruzione;
  26. Apertura e/o gestione di locali commerciali (senza scopo lucro) finalizzati allo svago e al relax degli utenti ospiti delle strutture sociali gestite dall'Associazione;
  27. Organizzare premi e concorsi con il conferimento di borse di studio e/o riconoscimenti e/o voucher premiali a soggetti partecipanti alle attività e/o iniziative sociali e premi nonché corrispondere aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni e congressi, corsi di qualificazione, anche all'estero, abbonamenti a riviste specializzate, ed acquisti di pubblicazioni in genere.
  28. Organizzare e gestire attività di fundraising per la raccolta di fondi atta a supportare i progetti culturali e di valorizzazione che l'Associazione promuove e sostenere gli stessi attraverso la creazione di relazioni con tra enti pubblici e privati per la riuscita della raccolta;
  29. Promozione del turismo sociale mediante la proposta di itinerari culturali e artistici di qualsiasi tipo;
  30. Partecipare allo svolgimento di manifestazioni educative, culturali e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione e messa in opera;
  31. Formazione e gestione di corsi di istruzione tecnica collegati alla didattica mediante sussidi didattici dedicati ai minori per le attività di pittura, grafica, scultura, teatro, animazione, etc.;
  32. Divulgare e distribuire la documentazione prodotta per le attività, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, educativo e ricreativo;
  33. Organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
  34. Promuovere e realizzare attività educative e culturali atte a sviluppare e/o implementare la conoscenza, la competenza e la divulgazione dei saperi culturali espressi dall'uomo;
  35. Sviluppare e agire il ruolo educativo favorendo un'esperienza di comunità rivolta alla maturazione della

persona, alla valutazione e valorizzazione delle personali risorse psicologiche, mentali e sociali anche attraverso la propria attività lavorativa, la promozione e integrazione, il benessere psico-fisico proponendo uno stile di vita semplice e atto a valorizzare educazione, cultura, arti e musica;

36. Organizzare attività a carattere educativo finalizzate alla crescita della consapevolezza ambientale e alla promozione di stili di vita e consumo sostenibili, di concerto con Enti del Terzo Settore, associazioni di volontariato, ricreative, di solidarietà sociale, ambientaliste;
37. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari.
38. Elaborare autonomamente o anche su incarico di Enti Pubblici ed organismi privati studi, progetti e quant'altro utile per il raggiungimento delle finalità sociali e sostenere la nascita di cooperative integrate (legge 381/91) al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e combattere ogni forma di emarginazione.
39. Acquistare strumentazioni, beni mobili registrati, beni immobili, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché allestire locali adeguati allo scopo;
40. Collaborare e/o stipulare convenzioni anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale;
41. Sviluppare la promozione e le attività sportive dilettantistiche rivolte ai giovani, alle donne e/o a soggetti svantaggiati o disagiati sia presso locali propri o anche attraverso la gestione di Palestre, Centri Sportivi, Centri Benessere, etc.;
42. Reperire e gestire fondi, impianti sportivi e loro pertinenze, edifici scolastici e attrezzature e immobilizzazioni;
43. Coinvolgere nelle proprie attività di promozione e diffusione delle discipline oggetto delle finalità associative Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, CONI, Distretti Scolastici, Associazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, etc.;
44. Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale e produttive marginali stabilite dal D.M. 25 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale anche di bouvetteria e di foresteria, allestire o gestire bar, caffetterie, bistrot, locali per degustazioni eno-gastronomiche anche all'interno delle strutture dell'Associazione per i propri associati, per autofinanziamento senza scopi di lucro, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie, che si

considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle finalità istituzionali e delle attività commerciali:

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e creditizie ritenute utili al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati anche di sanità integrativa per gestire impianti scolastici, sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti indirizzati al benessere psico-fisico della persona, manifestazioni e iniziative educative, culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- richiedere contributi, sussidi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, e territoriale, anche mediante la presentazione e/o la partecipazione a progetti e/o avvisi comunitari, statali, regionali, di enti locali nonché di banche private e d'affari; partecipare a manifestazioni di interesse e sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa e fare quant'altro utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno prevedere il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Sono compiti dell'associazione contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà individuali e collettive.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività specifiche che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e/o della comunità civile in genere avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare, altresì, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato.

I soci dell'associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori**, sono quelli che hanno costituito

l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.

- **Soci Ordinari**, sono coloro i quali aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;
- **Soci Benemeriti/Onorari**, sono coloro che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale e dalla tassa di ammissione.

Possono essere altresì benemeriti quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Direttivo.

- **Soci Fruttori**, sono coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, con versamento di una quota associativa annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo per questa tipologia di Soci, oltre a un versamento di contributo per la partecipazione ai singoli corsi, eventi o manifestazioni, stabilita dal Consiglio Direttivo ad hoc.

La qualità di Socio Fruttore termina in ogni caso al 31 dicembre di ciascun anno indipendentemente dalla data di ammissione a socio.

Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso e/o attività e/o manifestazione, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.

Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro dei Soci Fruttori.

**Soci Volontari**, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'associato minorenni.

Nel caso di persone giuridiche la domanda deve essere presentata dal Presidente e/o legale rappresentante e alla domanda deve essere allegato il verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)**

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

#### **ART. 6 (Attività di volontariato)**

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore e vengono iscritti in un apposito libro soci volontari.

#### **ART. 7 (Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.

Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART. 8 (Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i

propri associati, dopo averne determinato il numero;

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, collegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione riguardanti la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **ART. 9 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione, che dura in carica fino alla successiva Assemblea.

Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e

predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- nominare il Direttore o i Direttori Tecnici per le diverse tipologie di attività associative in base alla programmazione associativa;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, o PEC contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso. Non sono ammesse deleghe.

### **ART. 10 (Il Presidente)**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti oppure per acclamazione dall'Assemblea.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione

successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 11 (Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti.

In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Può esercitare il controllo contabile.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

#### **ART. 14 (Bilancio e scritture contabili)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.

#### **ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **ART. 16 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

#### **ART. 17 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente

analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 18 (Disposizioni finali)**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to CIULLA MARIA RITA - LAURA PORCELLI NOTAIO

E' copia conforme all'originale